

Codice A1502A

D.D. 23 febbraio 2017, n. 123

L. n. 381/91 e L.R. n. 18/94 e s.m.i. Cancellazione dalla sezione A dell'Albo regionale delle cooperative sociali della Cooperativa Sociale "COOL.TUR.E.", con sede legale a Oleggio (NO).

Viste:

- la Legge n. 381/91 "Disciplina delle cooperative sociali";
- la L.R. n. 18/94 "Norme di attuazione della legge 8/11/1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali" e s. m. i.;
- la D.G.R. n. 311-37230 del 26/07/1994 con la quale si sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali;
- la L.R. n. 23 del 29/10/2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di cooperazione sociale (allegato A);
- la D.G.R. n.1-2692 del 23/12/2015, con la quale è stata fissata, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1 gennaio 2016;

dato atto che, in applicazione delle previsioni sopra richiamate, con D.D. n. 12 dell'11/01/2016 e s.m.i., fino alla D.D. n. 1124 del 30/12/2016, è stata delegata ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di cooperazione sociale;

preso atto che non è stato espletato per la cooperativa sociale, in oggetto indicata, l'adempimento amministrativo di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, a norma dell'art. 21-octies della Legge n. 241/90, in quanto tale comunicazione può ritenersi superabile, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, tenuto conto che l'atto di revoca finale è dovuto, non è discrezionale e non potrebbe avere un contenuto diverso poiché la cooperativa sociale risulta cancellata dal Registro Imprese a seguito scioglimento e liquidazione;

viste:

- la D.D. della Provincia di Novara n. 2493 del 12/09/2013 con cui la cooperativa sociale in oggetto è stata iscritta alla sezione A dell'Albo regionale delle cooperative sociali;

dato atto che dalla visura camerale la cooperativa sociale risulta cancellata;

preso atto dell'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale, aventi sede in Novara, la cui responsabilità è stata delegata al dirigente in staff dott. Mario Brignone, ai sensi delle Determinazioni sopra citate;

ritenuto di procedere alla cancellazione della Cooperativa Sociale “COOL.TUR.E. p.iva 02259300032” dalla sezione A dell'Albo in oggetto, in quanto la medesima non risulta più in possesso dei requisiti previsti dalla citata normativa (L. n. 381/1991 e s.m.i., L.R. n. 18/1994 e s.m.i. e disciplina regionale attuativa) per il mantenimento dell'iscrizione alla sezione A dell'Albo regionale delle Cooperative sociali con riferimento alle motivazioni sopra esplicitate;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti” e art. 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;

vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla legge regionale n.18/94 e smi, nonché dalla D.G.R. n. 311-37230 del 26/07/1994;

determina

- di cancellare la Cooperativa sociale “COOL.TUR.E.” - P.I. 02259300032 con sede legale in via della Pace 7 Oleggio (NO), dalla sezione A dell'Albo regionale delle Cooperative sociali (cooperative che gestiscono servizi alla persona).

La presente determinazione non comporta oneri di spesa sul bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente responsabile dell'istruttoria

Dott. Mario BRIGNONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
-Dott. Felice Alessio SARCINELLI-